



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la richiesta assunta a prot. n. 21582 in data 18/07/2022 della Compagnia della Vela A.S.D. di Venezia, intesa ad ottenere l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nei canali marittimi lagunari in occasione della manifestazione velica denominata "*Round the Lido 2022*", in programma sabato 23 luglio 2022;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione nei bacini e nei canali marittimi lagunari di competenza dell'Autorità marittima interessati dalla manifestazione di che trattasi, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica;

VISTA: la propria Ordinanza n. 175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*";

VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI: gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che il giorno **23 luglio 2022**, con inizio alle ore 12:00 circa e termine alle ore 19:00 circa, avrà luogo una veleggiata denominata "***Round the Lido 2022***" con la partecipazione di circa n. 30 (trenta) imbarcazioni, con partenza nelle acque antistanti il litorale del Lido di Venezia, più precisamente nel punto di coordinate (WGS84) Latitudine 45° 24' 6" N – Longitudine 012° 24' 18" E, e arrivo tra l'Isola di San Servolo e Sant'Elena, lungo il percorso meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Tutte le unità in transito lungo il percorso della manifestazione di cui al "rende noto" devono procedere alla minima velocità di governo, al fine di non creare moto ondoso che possa compromettere lo svolgimento della stessa, prestando altresì la massima attenzione alle

eventuali segnalazioni provenienti dal personale Comitato organizzatore, presente a bordo delle unità deputate all'assistenza della regata.

Le imbarcazioni a vela partecipanti alla manifestazione, nel transitare alla Bocca di porto di Malamocco – dalle ostruzioni sino all'immissione nel Canale Rocchetta - dovranno navigare esclusivamente a motore senza interferire con il traffico mercantile in entrata/uscita dalla medesima bocca di porto.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'Organizzazione della manifestazione)

Il Comitato organizzatore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- accertare prima dell'inizio della manifestazione la sussistenza e la permanenza delle condizioni di sicurezza e prendere visione e/o conoscenza degli "Avvisi ai Naviganti" e dei "Bollettini Meteo";
- comunicare sul canale 09 VHF al VTS (*Vessel Traffic Service*) o telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745), l'orario di inizio/fine della manifestazione ed il numero di imbarcazioni partecipanti;
- predisporre e mantenere un adeguato servizio di assistenza a mezzo di imbarcazioni, secondo quanto previsto dal regolamento F.I.V. in vigore;
- prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero pericolosamente avvicinarsi alle imbarcazioni in gara, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca;
- sospendere la manifestazione nel caso in cui vengano meno le condizioni per il suo sicuro svolgimento;

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)


I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi e a seconda della fattispecie illecita.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP)  FELIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

PERCORSO VELEGGIATA “ROUND THE LIDO 2022” – SABATO 23 LUGLIO 2022

